### **COMUNE DI BELLINO**

### Provincia di Cuneo

# REGOLAMENTO PER UTILIZZO PASCOLI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.12.2015

#### Art. 1 - Usi Civici

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi agli atti presso il Commissariato per il riordinamento degli Usi civici di Torino e presso l'archivio regionale in materia di usi civici di Torino, ovvero per i quali risulti l'assoggettamento ad uso civico, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali.

#### Art. 2 - Definizione

1. Tra gli Usi civici riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Bellino vi è il "pascolo". Il presente regolamento disciplina gli usi civici di pascolo e la concessione a pascolo dei terreni comunali.

#### Art. 3 - Titolari del diritto di uso civico

- 1. Il diritto di esercizio degli usi civici di pascolo nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti.
- 2. Ai sensi dell'art. 45 R.D. 1928 n° 332 si specifica che il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario o che gli sono affidati (nel limite di 1/20 degli u.b.a. complessivi, anche per equivalente), e che trascorrono (animali in proprietà) almeno 90 giorni durante l' anno solare sul territorio comunale, comprovato con idonea documentazione.

#### Art. 4 - Condizioni dei beni e superfici pascolive.

1. Il pascolo può essere esercitato sui terreni comunali di cui sotto. L'utilizzo dei terreni è da intendersi ammesso compatibilmente con la natura dei terreni stessi così come risultanti di fatto, non assumendo il Comune alcun onere o impegno circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo dei terreni stessi. Il Comune, pertanto, non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale tale utilizzo.

Sono individuate le seguenti aree da porre in concessione:

## LOTTO 1: foglio 28 mappali 4 (parte) foglio 30 mappale 78 (parte) LOTTO 2: foglio 28 mappali 5 foglio 30 mappale 78 (parte) LOTTO 3: foglio 21 mappale 55, 42 (parte) LOTTO 4: foglio 40 mappale 45 LOTTO 5: foglio 17 mappale 5, 6 LOTTO 6: foglio 3 mappale 1 foglio 5 mappale 3 (parte) foglio 32 mappale 156 LOTTO 7: foglio 28 mappale 2, 4 (parte), 6 foglio 30 mappale 78 (parte) foglio 32 mappale 1 LOTTO 8: foglio 21 mappale 15, 42 (parte)

foglio 26 mappale 5, 11 LOTTO 9: foglio 17 mappale 7, 49 foglio 18 mappale 1, 2, 3 foglio 19 mappale 1, 2 (parte) foglio 39 mappale 61, 62 LOTTO 10: foglio 26 mappale 8, 9 foglio 43 mappale 1, 2 **LOTTO 11:** foglio 1 mappale 2, 3, 4, 5 foglio 2 mappale 1, 2, 9, 29 foglio 7 mappale 2 (parte) foglio 10 mappale 36, 114 foglio 11 mappale 25, 46 foglio 12 mappale 12, 56, 57 LOTTO 12: foglio 6 mappale 15 foglio 7 mappale 1, 2 (parte), 3, 5 foglio 8 mappale 13, 26, 63, 64, 101, 158, 166 LOTTO 13: foglio 5 mappale 1, 2, 3 (parte), 5

foglio 32 mappale 155
foglio 33 mappale 78, 109
LOTTO 14:
foglio 28 mappale 4 (parte)
foglio 30 mappale 78 (parte)
foglio 42 mappale 1
<u>LOTTO 15:</u>
foglio 5 mappale 4, 6
<u>LOTTO 16:</u>
foglio 17 mappale 8
foglio 19 mappale 2 (parte)
foglio 20 mappale 1
foglio 38 mappale 3, 4
foglio 41 mappale 34
<u>LOTTO 17:</u>
foglio 34 mappale 24, 34, 39, 49
foglio 35 mappale 1, 14
foglio 37 mappale 2
foglio 38 mappale 2
foglio 36 mappale 2

L'individuazione e delimitazione, compresa la ripartizione in comprensori, delle aree effettivamente da porre in concessione viene disposta dalla Giunta, anche con aggiornamento dei lotti sopra indicati.

#### Art. 5 – Assenza di uso civisti.

- 1. In assenza di richiesta da parte degli uso civisti, o per i terreni in esubero rispetto alle richieste, alle condizioni di cui agli articoli successivi, i terreni possono essere liberamente concessi a terzi, così come per quanto riguarda i terreni non gravati da uso civico. Le disposizioni del presente regolamento inerente la disciplina dell'utilizzo dei terreni (eccezione fatta per l'art. 3), si applicano pertanto anche per l'utilizzo da parte di non uso civisti dei terreni gravati d'uso civico, e per l'utilizzo dei terreni non gravati da uso civico.
- 2. La richiesta di esercizio di uso civico deve pervenire a pena di decadenza entro il <u>31 gennaio</u> di ogni anno. E' fatta salva la possibilità di fissare termini diversi, previa deliberazione di Giunta.
- 3. Nell'istanza, dovranno essere indicati numero e tipologia del bestiame presunti e il comprensorio di pascolo. L'assegnazione è annuale. Dovrà altresì essere diversificata la tipologia di bestiame, tra locale e forestiero.
- 4. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
- Il Comune procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascun comprensorio.
- 5. Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa a non uso civisti. Il Comune, con specifica deliberazione di Giunta comunale, fisserà il diritto di concessione, stabilendo un importo in base ai criteri di valutazione U.B.A.
- 6. Per le singole autorizzazioni annuali, il Comune verificherà previamente le seguenti condizioni, se trattasi di utilizzatori già presenti in annate precedenti:
  - Ottimale continuità d'uso del comprensorio
  - Assenza di situazioni debitorie o di contenzioso verso il Comune, di qualunque genere
  - uso corretto degli immobili,
  - rispetto dei carichi,

- conflittualità,
- piani di miglioramento da attuare in seno al Comprensorio;
- 7. Nel caso di più richieste riferite al medesimo comprensorio, trova applicazione l'art. 6 del d. lgs. n. 228/2001, tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale tempo per tempo corrente <sup>1</sup>. In particolare, al fine di salvaguardare e applicare in coerenza con la natura demaniale dei beni, si applicheranno nell'ordine: gli istituti della prelazione agraria (art. 4 bis legge n. 203/1982), dell'assegnazione a giovani imprenditori agricoli (comma 4 bis art. 6 d. lgs. n. 228/2001 introdotto da comma 35 dell'art. 1 della legge n. 147/2013), dell'assegnazione mediante sorteggio in caso di più richiedenti coltivatori diretti e della preferenza per i titolari di fondi contigui (art. 22 legge n. 11/1971) <sup>2</sup>.
- 8. L'attribuzione è comunque effettuata limitatamente alla superficie necessaria al pascolamento del bestiame in dotazione all'azienda come integrato con quello in affido.
- 9. In sede di concessione di pascolo il Comune avrà la facoltà di richiedere attenzioni particolari e modalità di gestione del comprensorio.
- 10. Le situazioni di morosità comporteranno comunque l'impossibilità di ottenere concessioni.
- 11. Il Comune potrà provvedere ad effettuare il sopralluogo nelle stalle dei richiedenti al fine di verificare:
  - a) la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di uso civico da parte dei titolari previsti nell'art. 3 del presente regolamento;
  - b) la corrispondenza del numero dei capi di cui si richiede la monticazione ed il numero dei capi di cui si è proprietari e che effettivamente hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio;
- 12. Il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento ovvero la relativa indisponibilità o impossibilità costituisce impedimento per l'assegnazione.

2 Art. 6, comma 4-bis d. lgs. n. 228/2001: Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando

<sup>1</sup> Cfr. in particolare Consiglio di Stato, n. 3824/2013

<sup>18</sup> e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

- 13. Possono essere emanati bandi/inviti a contrarre per la concessione libera, sotto condizione di inefficacia/sospensione in caso entro un termine tassativo, anche a bando aperto, pervengano richieste da parte di aventi diritto all'uso civico.
- 14. Ove durante il periodo di concessione pervengano richieste di uso civisti, esse saranno soddisfatte nei limiti del carico ammesso, e le concessioni a non usocivisti potranno essere suscettibili della conseguente riduzione, fino al recesso in tutto o in parte, senza che il concessionario possa avere diritto a indennizzi, corrispettivi o altro; al riguardo, in ordine a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 228/2001, si dà atto che il preavviso non sarà inferiore a sei mesi, e salvaguarderà l'intera annata agraria; pertanto l'indennità ivi prevista per le coltivazioni in corso che vadano perdute non verrà attribuita.
- 15. Il Comune concederà agli aventi diritto di uso civico a titolo oneroso i terreni e le strutture di cui è proprietario il Comune con le seguenti modalità:
  - a) dovrà essere soddisfatto l'uso civico della popolazione richiedente ed avente diritto per il numero dei capi accertati, fino alla concorrenza del carico pascolivo dei rispettivi comprensori;
  - b) se i comprensori di origine risultassero a carico completo, alla popolazione avente diritto potrà essere assegnato il pascolo in altri comprensori con carenza di carico;
  - c) se le richieste per i singoli comprensori superano i carichi ammessi, il pascolo verrà assegnato in ugual misura (cioè numero uguale di capi) ai richiedenti titolari del diritto di uso civico.
- 16. In sede di affidamento in concessione il Comune può inoltre stabilire l'accorpamento di due o più comprensori al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.
- 17. Gli assegnatari sono costituiti consegnatari dei beni ed hanno l'obbligo di mantenere i terreni e le strutture assegnati.
- 18. Gli assegnatari devono comunicare agli Uffici comunali, unitamente alla richiesta di assegnazione, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei capi che si presume di monticare. Ordinariamente entro il 31 ottobre il Comune, verificati i dati dei modelli di monticazione, provvederà a richiedere la corresponsione della tassa pascolo. Il pagamento della tassa dovrà avvenire entro il successivo 30 novembre ovvero altro termine assegnato.

#### Art. 6 – Tassa pascolo.

1. Annualmente, con deliberazione di Giunta, il Comune stabilisce la tassa pascolo e l'importo d'affittanza forfettaria per il periodo di concessione, per uso civisti, non uso civisti e per la concessione annuale di eccedenze per i singoli comprensori a non uso civisti. In prima applicazione, la tassa pascolo e l'affittanza forfettaria sono così determinate:

BESTIAME FORESTIERO (cioè dei proprietari non residenti nel Comune di Bellino, ma portato a pascolare da pastori residenti):

- a) bovini adulti e vitelli sotto l'anno: euro 8,10
- b) ovini e caprini adulti e sotto l'anno: euro 2,70

BESTIAME LOCALE (cioè dei proprietari residenti nel Comune di Bellino):

- a) bovini adulti, equini e vitelli sotto l'anno: euro 3,50
- b) ovini e caprini adulti e sotto l'anno: euro 1,20

AFFITTANZA FORFETTARIA ANNUALE: euro 30,00 per comprensorio

2.La Giunta comunale può stabilire canoni a forfait per estensione territoriale, in alternativa a quanto sopra.

#### Art. 7 – Canone per concessione libera pluriennale.

1. I canoni per concessioni libere per lotto intero sono periodicamente stabiliti dal Comune, con deliberazione di Giunta, e sono validi per tutto il periodo di concessione; le concessioni libere sono ammesse soltanto in caso di assenza o insufficenza di istanze di uso civisti.

#### Art. 8 – Strutture

1. Le strutture di proprietà comunale eventualmente insistenti sui terreni, sono considerate parte integrante del comprensorio sul quale insistono e pertanto richieste e concesse "a corpo" con lo stesso.

#### Art. 9 – Carichi di bestiame.

1. I carichi massimi di ogni comprensorio di terreno comunale (espressi in U.B.A/ ettaro/anno) sono stabiliti come da capitolato per concessione, e in via di massima sono di seguito indicati: tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni. La Giunta comunale può variare i carichi medesimi. Nel caso di approvazione di normativa specifica (in particolare, regionale), la medesima troverà direttamente applicazione.

#### Art. 10 - Stagione per l'utilizzo dei terreni.

1. Il periodo per la monticazione è quella risultante dal disciplinare di concessione annualmente aggiornato, il cui testo in prima applicazione è allegato al presente regolamento.

#### Art. 11 – Concessione libera dei terreni

1. Il Comune concede a titolo oneroso i terreni e relative strutture di pertinenza di cui è proprietario, non attribuiti agli uso civisti, sopra individuati, così come i terreni non gravati da uso civico, per un periodo pluriennale, secondo le procedure, modalità, condizioni e tariffe stabilite dal presente regolamento in combinato disposto con disciplinare tecnico e schema di concessione; la concessione libera può avvenire solo in caso di assenza o insufficenza di istanze di uso civisti.

#### Art. 12 - Nuovi titolari di uso civico

- 1. I residenti del Comune, non aventi diritto in precedenza all'esercizio dell'uso civico di pascolo, che abbiano maturato il diritto di cui all'art. 3, devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza.
- 2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
- 3. Nel caso i terreni siano stati concessi a non uso civisti, le corrispondenti concessioni saranno ridotte, anche fino al recesso in tutto o in parte del Comune dalla concessione in capo ai medesimi, in relazione alle esigenze degli uso civisti, potendo perciò comportare anche il venire meno della completa concessione. Si richiama quanto più sopra previsto in ordine all'art. 6 del d. lgs. n. 228/2001.

# Art. 13 - Modalità di concessione dei terreni e strutture esuberanti e terreni non gravati da uso civico.

- 1. Ove non risulti possibile addivenire all'affidamento in concessione con gli utenti di cui all'art. 3, nonché per i terreni non gravati da uso civico, l'affidamento avverrà a favore di terzi mediante procedura d'evidenza pubblica (procedura aperta/asta pubblica o gara informale) secondo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti in combinato disposto con l'art. 6, d. lgs. n. 228/2001 e relativa interpretazione giurisprudenziale corrente, e fatte salve le preferenze, prelazioni, sorteggi o altri istituti particolari ivi previsti o previsti nelle norme ivi richiamate, che possono comportare l'applicazione, a norma di legge, di istituti diversi rispetto alla procedura aperta/asta pubblica. La scelta della procedura avviene con apposito atto motivato, in relazione ai principi di concorsualità e utilizzo pubblicistico dei beni comunali, e secondo procedure di massima snellezza ed economicità.
- 2. Per l'individuazione del soggetto a cui concedere il comprensorio, nell'ambito di una gara, possono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:
  - a. maggior aumento rispetto al canone base;
  - b. offerta economicamente più vantaggiosa con utilizzo di criteri gestionali e di criteri legati al prezzo
  - c. migliorie da apportare al comprensorio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.
- 3. E' consentito derogare alla procedura di cui al comma n. 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto a base associativa che rappresenti la comunità locale in modo significativo e dimostrabile, rispetto alla superficie complessiva del comprensorio di pascolo. In tale caso la Giunta comunale dovrà fornire opportune valutazioni circa la rappresentatività del soggetto privato.
- 4. La concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
- 5. L'aggiudicatario provvederà entro un termine prefissato, dalla comunicazione di assegnazione, alla stipula dell'atto di convenzione ed al versamento in via anticipata del canone annuale.

- 6. Il mancato pagamento o la mancata firma della convenzione provoca il decadimento della concessione.
- 7. Le situazioni di morosità comporteranno, previa diffida, la decadenza dalla concessione.
- 8. Trova applicazione l'art. 6 del d. lgs. n. 228/2001, tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale tempo per tempo corrente <sup>3</sup>. In particolare, la Giunta comunale disciplina l'iter da applicare, al fine di salvaguardare e applicare in coerenza con la natura demaniale dei beni e gli iter dell'evidenza pubblica, gli istituti della prelazione agraria (art. 4 bis legge n. 203/1982), dell'assegnazione a giovani imprenditori agricoli (comma 4 bis art. 6 d. lgs. n. 228/2001 introdotto da comma 35 dell'art. 1 della legge n. 147/2013), dell'assegnazione mediante sorteggio in caso di più richiedenti coltivatori diretti e della preferenza per i titolari di fondi contigui (art. 22 legge n. 11/1971) <sup>4</sup>.

#### Art.14 - Tariffe dei pascoli e delle strutture

- 1. La Giunta comunale stabilisce con apposito atto deliberativo i diritti e i canoni di pascoli e strutture che possono essere aggiornate prima di ogni periodo annuale o pluriennale di concessione. In prima applicazione, tali importi sono quelli più sopra riportati. Nel caso di concessione pluriennale, il canone sarà soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della legge n. 203/1982.
- 2. Esse saranno pagate dall'avente diritto ad uso civico assegnatario o dal terzo aggiudicatario secondo quanto stabilito dall'atto di concessione.
- 3. Decorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora e gli aventi diritto agli usi civici o i terzi aggiudicatari decadono dall'esercizio del diritto di utilizzo per la stagione pascoliva successiva, rendendo nuovamente disponibili le relative superfici interessate.

<sup>3</sup> Cfr. in particolare Consiglio di Stato, n. 3824/2013

<sup>4</sup> Art. 6, comma 4-bis d. lgs. n. 228/2001: Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

#### Art.15 - Metodo di pascolo

- 1. Al fine di mantenerne nel tempo la "qualità", il pascolo per le singole aree assegnate, dovrà avvenire rispettando le seguenti modalità:
  - a) utilizzo tassativo di recinzioni mobili (filo elettrico) per il pascolo bovino;
  - b) preventiva programmazione di pascolo "turnato" attraverso la suddivisione dell'area assegnata in sottozone di pascolamento e loro utilizzo (una alla volta) attraverso recinzioni mobili;
  - c) sosta dell'intera mandria nella singola sottoarea sino ad ottimale sfruttamento di tutte le specie arboree (anche quelle qualitativamente minori);
  - d) inizio del pascolo programmato partendo dalle sottoaree a quota più bassa per poter sfruttare successivamente i ricacci;
  - e) sviluppo della fertirrigazione (svuotamento e spargimento sul territorio del contenuto delle concimaie);
  - f) sviluppo dell'irrigazione;
  - g) rispetto del carico pascolativo assegnato al fine di evitare sottopascolo o sovrapascolo;
- 2. A fronte di situazioni particolarmente favorevoli della cotica erbosa e su specifica domanda dell'assegnatario, la Giunta Comunale potrà autorizzare carichi pascolativi superiori a quello assegnato purché venga rispettato il rapporto Uba / giorni di pascolamento.
- 3. Resta fermo il risarcimento del danno in favore del Comune.
- 4. Tutti i margari debbono, in atto di consegna, comunicare al Comune il numero, il colore e il sesso del cane o dei cani che intendono portare nei pascoli dell'alpeggio, prima di fare la monticazione del bestiame.

#### Art. 16 – Eccezionali sospensioni dell'esercizio del diritto d'uso civico

1. La Giunta Comunale può con proprio atto deliberativo eccezionalmente sospendere l'esercizio del diritto di uso civico o del diritto di utilizzo da parte di non uso civisti, per consentire l'utilizzo del terreno a terzi per lo svolgimento di manifestazioni, fiere o per l'utilizzo di porzioni di pascoli a fini naturalistico-sportivo, dietro rimborso al concessionario del corrispettivo in relazione alla durata della sospensione ed alle dimensioni della porzione di pascolo sottratto all'utilizzo.

2. La sospensione di cui al comma 1 può essere disposta solo per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a tre giorni per lo svolgimento di fiere e manifestazioni ed a quindici giorni per l'utilizzo a fini naturalistico-sportivo.

#### Art. 17 - Cauzioni

- 1. I concessionari non uso civisti dovranno depositare una somma cauzionale appositamente stabilita con deliberazione di Giunta Comunale a garanzia del rispetto della concessione, anche per eventuali danni che si dovessero verificare per fatti del concessionario stesso.
- 2. Il Comune utilizzerà la suddetta somma per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dei beni e, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, potrà far eseguire le opere addebitandone i relativi costi ai concessionari. Inoltre la cauzione potrà essere utilizzata direttamente per la comminazione delle penali al concessionario.
- 3. Nel caso di concessionari uso civisti, la costituzione di cauzione potrà essere disposta dall'ente.

#### Art . 18 - Controlli

- 1. A garanzia del rispetto delle quote di monticazione, del territorio, delle strutture d'alpe assegnate e del metodo di pascolo, l'amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare controlli durante la stagione pascoliva.
- 2. In tali occasioni, potrà essere cura del Comune accertare che:
  - a) vengano rispettate le quote ed i tempi di monticazione/demonticazione, le aree assegnate, le modalità di pascolo previste;
  - b) la stalla venga usata con diligenza e sia riconsegnata nello stesso stato di assegnazione.

#### Art. 19 – Vigilanza e sanzioni

1. Le modalità di gestione del pascolo in bosco ed in prateria sono normate dal regolamento Regionale Forestale e da eventuali Piani di pascolo o Piani pastorali. Il pascolo è assolutamente vietato a tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:

- · rimboschimenti,
- · boschi in rinnovazione,
- · a monte di captazioni di acquedotti, in relazione alla normativa vigente
- · terreni in forte degrado secondo quanto annualmente indicato dal Corpo forestale dello Stato;
- · qualsiasi area comunale chiusa per esigenza di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) od altre aree opportunamente delimitate,
- · boschi oggetti di recenti interventi colturali secondo quanto indicato dal Corpo forestale dello Stato;
- · aree interessate da provvedimento a tutela della fauna e della flora emessi dall'Amministrazione Comunale o da enti sovracomunali.
- $\cdot$  E' altresì vietato sconfinare con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o lasciare il bestiame privo di sorveglianza nei casi in cui questo pascoli o stazioni in prossimità o lungo strade carrozzabili, abitazioni, o comunque luoghi presso i quali possa creare pericolo.

#### 2. In caso di inosservanza alle norme si applicano le seguenti sanzioni:

- € 25 per capo che pascolino in difformità a quanto previsto (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81)
- € 15 per ogni capo che pascoli nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi vigenti (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
- € 20 per ogni U.B.A. eccedente il carico massimo stabilito inerente il Comprensorio di
  pascolo (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna
  violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81).
- da un minimo edittale di € 25 ad un massimo edittale di € 500 in ottemperanza all'art.7bis D.L.G.S.267 del 18/08/2000, in caso di sconfinamento con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o nel caso di vaganza o stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi, in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Potrà essere motivo di esclusione dalla concessione di pascolo comunale per il periodo residuo dell'anno in corso, e per l'anno successivo, l'incorrere, più volte nella stessa stagione, in sanzioni inerenti sconfinamenti di comprensorio, omessa custodia e malgoverno di animali.

#### Art. 20 – Deroghe ed entrata in vigore

- 1. Qualora, nel corso della validità del presente documento, i soggetti preposti all'applicazione del presente regolamento dovessero riscontrare temporanee inapplicabilità di norme o dovessero trovarsi nella necessità di gestire deroghe temporali non previste, la Giunta comunale potrà procedere all'approvazione delle modifiche temporanee al fine di permettere una corretta gestione dei beni ed una sollecita risoluzione di problemi legati all'imprevedibilità di situazioni oggettive.
- 2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore con l'efficacia della deliberazione di approvazione.